

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Num. Delibera: 333 Data: 30/10/2008	Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO

L'anno duemilaotto, il giorno trenta, del mese di ottobre, alle ore 08:00, nella sala delle adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

MATRICARDI M. LUGINA	Sindaco	Presente
ORSI STEFANO	Assessore	Presente
ORRU' MASSIMILIANO	Assessore	Presente
OLIVIERI PIER GIORGIO	Assessore	Presente
ZANGHERI ANTONIO	Assessore	Presente
MALTONI MELELIA	Assessore	Presente
GAMBUTI ALFIO	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Giovanna Egidi.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti siano in numero legale, assume la Presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Disciplina degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visto l'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 31.03.1998, n° 114 in cui è stabilito che: *“gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti (. . .);*

Visto l'art. 12, comma 3 del suddetto D.Lgs. 114/98 in cui è stabilito che *“le Regioni individuano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono esercitare la facoltà di cui al 1° comma del suddetto art. 12”* e precisamente: *“nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, gli esercizi determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui all'art. 11, comma 4 (chiusura domenicale e festivi) ”;*

Preso Atto che il Comune di Coriano ha ottenuto dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di Giunta Regionale n° 154/2001, modificata dalla successiva Delibera di G.R. n° 5 del 14 gennaio 2008, il riconoscimento come comune ad economia prevalentemente turistica per tutto l'arco dell'anno e per tutto il territorio comunale, comportando l'applicazione del disposto di cui all'art. 12 del D.Lgs. n° 114/1998;

Vista le Delibera di G.M. n° 233 del 28 luglio 2008, con la quale vengono indicati i giorni di festività civili e religiose durante i quali gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale possono derogare all'obbligo di chiusura imposto dalla Regione Emilia Romagna con Delibera di G.R. n° 2164 del 27 dicembre 2007;

Sentito con nota n° 13009 del 22.08.2008 il parere delle seguenti organizzazioni e/o associazioni: Confcommercio, Confesercenti, Ass.ne CNA.COM, Federconsumatori, Adiconsum, Adoc, Sindacato CISL, Sindacato CGIL, Sindacato UIL, le quali hanno espresso parere favorevole con le modalità del silenzio - assenso ad esclusione delle seguenti Associazioni:

- Confesercenti, con nota assunta in data 10.09.2008, la quale ha espresso “parere complessivamente favorevole”;
- Confcommercio, con nota assunta in data 24.09.2008, la quale ha espresso parere negativo limitatamente all'art. 1 e favorevole sul resto della bozza di Ordinanza: parere negativo in quanto l'orario di chiusura alle ore 22,00, prorogato alle ore 24,00 nel periodo estivo e natalizio, è ritenuto eccessivo e a esclusivo beneficio della grande distribuzione rispetto ai piccoli dettaglianti;
- CNC.COM, con nota assunta in data 04.09.2008, la quale ha espresso riserve sul fatto che siano state individuate per tutto il territorio comunale le stesse giornate di festività con obbligo di chiusura di cui alla Delibera di G.R. n° 2164/07, la cui diversificazione per zone avrebbe, invece, potuto favorire gli esercizi commerciali di Cerasolo Ausa ed in particolare quelli specializzati nella vendita di mobili e di elettrodomestici.

Ritenuto di non accogliere le suddette obiezioni e riserve, espresse rispettivamente da:

- Confcommercio, constatando che il limite di chiusura giornaliero alle ore 22,00 è disposto all'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n° 114/98 ;
- CNA.COM , constatando che giornate di festività con obbligo di chiusura sono state individuate dall'Amministrazione comunale anche a seguito di un confronto con il Comitato dei Commercianti ed Artigiani di Cerasolo Ausa ; inoltre, specificando che gli esercizi specializzati nella vendita di mobili, così come tutti gli esercizi enumerati all'art.

13, comma 1, del D.Lgs. 114/98, non sono soggetti al disposto di cui alla summenzionata Delibera di G.R. 2164/07;

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 in cui è stabilito che: "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici (. . .) al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

Constatato che l'art. 24, comma 8, del vigente Statuto attribuisce al Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Visto l'art. 54, lett d), del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

Visti gli allegati indirizzi e criteri predisposti dal Comando di Polizia Municipale a regolamentazione della materia in oggetto indicata e ritenuti meritevole di approvazione:

PROPONE

1 - Di approvare gli indirizzi e i criteri di determinazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio, secondo le modalità indicate nello schema allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale.

2- Di dare atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa.

**Il Responsabile del Procedimento
Isp. di PM Dott. De Conti Gianfranco**

PARERI EX ART. 49 DLgs. 18 agosto 2000 n. 267:

**RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FAVOREVOLE – DOTT.SSA
MARISA MONTANARI**

- Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della proposta di cui sopra;
- Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati;
- Visto il D.Lgs 267/2000;
- Con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

1. Di approvare in ogni parte la proposta di delibera riporta in narrativa;
1. Di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Allegato alla Delibera di G.C. n° _____ del _____

OGGETTO: Disciplina degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio.

ART. 1
LIMITE MASSIMO DI APERTURA

1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n° 114 del 1998 e all'art. 16 della L.R. n° 14 del 1999, tutti gli esercizi di vendita al dettaglio siti nel territorio del Comune di Coriano possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura nei seguenti limiti:

- apertura dalle ore 07,00

- con facoltà di chiusura serale, rispettivamente:

dal 1° aprile	al 30 settembre ,	sino alle ore 24,00
dal 1° ottobre	al 30 novembre,	sino alle ore 22,00
dal 1° dicembre	al 31 dicembre ,	sino alle ore 24,00
dal 01 gennaio	al 31 marzo ,	sino alle ore 22,00;

inoltre, sono autorizzati alla sospensione dell'obbligo della chiusura domenicale e festiva ad esclusione delle festività di cui al successivo art. 3 ;

2. Ai soli esercizi di vicinato del settore alimentare è consentito di anticipare l'orario di apertura alle ore 06,00

ART. 2
CHIUSURA INFRASETTIMANALE.

1. Il Comune non prevede l'obbligo della chiusura infrasettimanale di mezza giornata, lasciando facoltà all'esercente di poterla liberamente effettuare , ma con l'obbligo di indicarla nel cartello di esposizione orari con le modalità previste all'art. 6 della presente Ordinanza

ART. 3
GIORNI DI FESTIVITA' CON OBBLIGO DI CHIUSURA

1. Tutti gli esercizi di vendita al dettaglio siti nel territorio comunale sono obbligati alla chiusura nelle seguenti festività (procedura definita con Delibera di G.C. n° 233 del 28.07.2008):

- 1° Gennaio
- 1° Maggio
- 15 Agosto
- 1° Novembre
- 25 Dicembre

ART. 4

ESERCIZI IN DEROGA ALLA PRESENTE NORMATIVA SUGLI ORARI

- 1. Gli orari stabiliti dalla presente Ordinanza non si applicano alle attività di vendita di cui all'art. 13, 1 comma, del D.Lgs. n° 114/98, qualora le stesse siano svolte in maniera esclusiva o prevalente, e sono, quindi, rimessi alla libera scelta dell'esercente, e precisamente:**

le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali e le sale cinematografiche.

2. Il requisito dell'attività di vendita prevalente o di specializzazione sussiste nei seguenti casi:
 - almeno il 70% della superficie dell'esercizio sia destinato alla vendita delle merceologie indicate al precedente comma 1° ;
 - oppure, almeno il 70 % del volume di affari delle vendite derivi dalla cessione dei suddetti beni merceologici; in tale caso il Comune provvederà alla verifica del volume d'affari alla C.C.I.A.A. - Registro Imprese e all'Ufficio IVA e verranno richiesti all'esercente interessato i documenti relativi al fatturato dell'anno precedente;
3. Gli operatori degli esercizi di cui al precedente comma 1° sono tenuti a dimostrare il possesso di tale requisito (attività di vendita esclusiva o prevalente) mediante autocertificazione da presentarsi al competente Ufficio Attività Economiche.

ART. 5

ORARIO NOTTURNO.

1. E' possibile autorizzare l'esercizio dell'attività in orario notturno , per un numero di esercizi di vicinato non superiore all' 1% del totale degli esercizi siti nel territorio di Coriano, previo parere delle Associazioni di categoria, dei Sindacati dei lavoratori, delle Associazioni dei Consumatori. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole della Giunta Municipale.

ART. 6

CARTELLO ORARIO

1. Ogni esercente è tenuto ad esporre in modo ben visibile al pubblico un apposito cartello indicante l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e l'eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale, liberamente prescelta.
2. Eventuali modifiche degli orari di vendita debbono essere rese note al pubblico nello stesso modo di cui sopra, con un anticipo di almeno 10 giorni e, comunque, prima dell'effettiva applicazione.

ART. 7

CHIUSURA TEMPORANEA

1. Il Sindaco promuove le opportune intese fra le categorie per favorire gli accordi affinché la chiusura facoltativa nei periodi di ferie sia graduata e territorialmente scaglionata, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n° 114/98.

ART. 8

ATTIVITA' MISTE

1. Le attività miste soggette in parte al D.Lgs. 31.03.1998, n° 114 e in parte ad altra normativa, nelle ore e nelle giornate in cui è prevista la chiusura dei negozi devono sospendere la vendita al dettaglio.

ART. 9

SANZIONI

1. Il mancato rispetto di quanto è stabilito nella presente Ordinanza in materia di orari e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio in violazione all'art. 11 del D.Lgs. 114/98, è sanzionabile ai sensi dell'art. 22, comma 3, dello stesso Decreto Legislativo con una sanzione pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00 irrogata dal Sindaco con le procedure di cui alla legge 24.11.1981, n° 689.
2. Tutte le altre violazioni alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza non espressamente sanzionate da una specifica norma di legge, saranno punite con l'applicazione della sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 di cui al Regolamento di applicazione delle sanzioni amministrative approvato con Delibera di C.C. n° 21 del 28.05.2003.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed abroga tutte le precedenti ordinanze in materia.

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to MATRICARDI M. LUIGINA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA GIOVANNA EGIDI

n. albo 388 Data 12/11/2008

La presente deliberazione viene affissa in data odierna
all' Albo Pretorio Comunale.

IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

Trasmessa in elenco ai Capigruppo
(Art. 125, D.Lgs 267/2000)
IL 12/11/2008
 Comunicazione alla Prefettura
DEL _____

Invio al difensore civico n. _____ del _____
 Invio al CO.RE.CO (in assenza del difensore civico) n.
_____ del _____
 per iniziativa della Giunta
(Art. 127, comma 3, D.Lgs n. 267/2000)
 a richiesta dei Consiglieri
(Art. 127, commi 1 e 2, D. Lgs n. 267/2000)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi
dal 12/11/2008 al 27/11/2008

IL RESPONSABILE
f.to DOTT. MARISA MONTANARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, Dlgs n. 267/2000)
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10° giorno dalla avvenuta pubblicazione (Art. 134, comma 3, Dlgs n. 267/2000)
- La presente deliberazione è stata sottoposta a controllo di legittimità ai sensi dell'art. 127, Commi 1,2,3, D. Lgs. 267/2000
 - invio al Difensore Civico in data _____ prot. n. _____ per iniziativa dei Consiglieri
(Art. 127, Commi 1 e 2 , D.Lgs 267/2000).

Coriano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA GIOVANNA EGIDI